

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 254

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, PIRAS,
di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, DEMURO

il 24 agosto 2015

Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge, intitolato "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" persegue, con strumenti immediatamente operativi, gli obiettivi di semplificazione normativa ed amministrativa in favore dei cittadini e del tessuto imprenditoriale sardo così come stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 25 giugno 2014. Il disegno di legge tiene conto, altresì, della recentissima legge statale "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cosiddetta Legge Madia). A tal fine il disegno di legge interviene in cinque ambiti fondamentali.

I primi tre ambiti sono contenuti nella Parte I del disegno di legge, e costituiscono la parte "fissa" delle politiche di semplificazione della Regione, in quanto:

- 1) disciplinano indispensabili istituti di programmazione delle politiche di semplificazione;
- 2) individuano gli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione;
- 3) stabiliscono innovative norme sul procedimento amministrativo.

I restanti due ambiti, inseriti nella parte II del disegno di legge, introducono le prime significative misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in alcuni settori speciali. In particolare:

- 1) istituiscono, tra le prime regioni in Italia, lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le competenze esercitate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze relative all'edilizia privata;
- 2) prevedono misure di semplificazione delle procedure amministrative settoriali più onerose per i cittadini e le imprese.

Il titolo I della parte I del disegno di legge stabilisce le regole generali relative alla programmazione delle attività di semplificazione normativa ed amministrativa. A tal fine è prevista l'approva-

zione di un piano triennale per la semplificazione e di un'agenda normativa annuale (articolo 2), ai quali saranno collegati la presentazione di un apposito disegno di legge di semplificazione annuale (articolo 3).

Il Consiglio regionale, inoltre, sarà chiamato a riunirsi in una apposita sessione annuale per la semplificazione (articolo 3) per esaminare ed approvare le proposte di semplificazione che necessitano di un atto legislativo.

In coerenza con la recente legge 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), la parte relativa all'organizzazione amministrativa delle attività di semplificazione (Tavolo permanente, Nucleo tecnico e rispettive competenze, ecc.) non è disciplinata nel disegno di legge, ma potrà essere meglio definita con appositi atti dell'esecutivo regionale.

Il titolo II della parte I individua gli strumenti a disposizione della Giunta regionale per il miglioramento della qualità della regolazione, presupposto necessario per assicurare maggiore trasparenza nella formazione degli atti normativi e per garantire una reale semplificazione normativa e amministrativa. Gli istituti previsti (articolo 4) costituiscono un presupposto fondamentale per l'attuazione del Piano triennale per la semplificazione e per garantire la costante salvaguardia di un livello qualitativo adeguato dell'ordinamento regionale sardo.

Attraverso l'istituto del cosiddetto taglia-leggi ci si prefigge l'obiettivo di ridurre gradualmente lo stock normativo regionale rispondendo così alle richieste sul punto manifestate dai cittadini e dalle imprese. In prima battuta il disegno di legge prevede, nell'allegato A al presente disegno di legge, l'abrogazione espressa di oltre 300 leggi regionali relative agli anni 1949/1969 (articolo 5).

Il drafting normativo (articolo 6) ed i testi unici (articolo 7) rappresentano una garanzia importante per una normazione ordinata, semplice e chiara. Ad essi si affiancano l'analisi tecnico-normativa (ATN), obbligatoria per le proposte di regolazione della Giunta regionale (articolo 8) e l'analisi di impatto della regolazione (AIR) (articolo 9).

Gli istituti volti a valutare, ex post, la qualità della regolazione introdotta e, più in generale, le politiche ad essa sottese, non sono disciplinati nella presente legge in quanto rimesse ad un intervento legislativo ad hoc.

L'articolo 11, al fine di favorire la partecipazione democratica nella formazione delle leggi regionali, prevede che la Giunta possa deliberare di sottoporre al dibattito pubblico i disegni di legge che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale.

L'articolo 12, nel recepire quanto osservato dalla Corte dei conti con deliberazione del 10 giugno 2015, ribadisce, con una formulazione più stringente, l'obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri per i disegni e progetti di legge regionale.

È opportuno segnalare che le norme contenute nei titoli I e II della parte I necessiterebbero, per una effettiva garanzia di stabilità e inderogabilità, di una adeguata copertura da parte di una fonte di rango superiore come la legge statutaria. In mancanza, deve essere evidenziato che, poiché collocate in un atto legislativo, tali disposizioni hanno comunque carattere immediatamente precettivo ed obbligatorio per l'Esecutivo regionale ed il sistema Regione.

Il titolo III della parte I del disegno di legge introduce nuove norme sui procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'obiettivo di ridurre le fasi procedurali non necessarie ed i tempi di conclusione dei procedimenti. Tra le altre, sono introdotte innovative disposizioni in materia di termine di conclusione dei procedimenti amministrativi, con la previsione di un termine generale di trenta giorni e la possibilità di derogarvi solo con una apposita delibera della Giunta regionale (articolo 15). A tale proposito si prevede un'attività di generale riconsiderazione, da parte della Regione, dei

termini di durata di tutti i procedimenti amministrativi, tenuto anche conto delle nuove disposizioni acceleratorie introdotte.

Per mettere fine alle prassi che consentivano, grazie alla sospensione continua dei termini ed alla ripetuta richiesta di integrazioni istruttorie, di dilatare senza controllo la durata dei procedimenti amministrativi regionali, apposite previsioni normative pongono rimedio con limiti inderogabili e tassativi (articoli 16 e 17).

Per favorire e premiare il miglioramento qualitativo delle imprese, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla tutela dell'ambiente, è prevista una riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti per le imprese certificate (articolo 18).

Una particolare attenzione è stata prestata al tema delle responsabilità in caso di violazione dei termini procedurali con l'introduzione di norme più severe (articolo 19). Inoltre, per garantire ai cittadini ed alle imprese, in caso di inerzia del responsabile, la conclusione dei procedimenti amministrativi, è istituita l'innovativa figura del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, dotato di appositi poteri sostitutivi, pensata per agire con maggiore efficacia rispetto all'istituto del sostituto procedimentale previsto nell'ordinamento regionale (articolo 21).

Analogamente a quanto previsto in alcuni Paesi europei si introduce l'istituto del Naming and shaming, che consente di rendere pubblici i dati relativi al rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti con l'indicazione degli uffici più virtuosi e di quelli meno virtuosi (articolo 20).

A piena tutela di cittadini e imprese la Regione si impegna a corrispondere un apposito indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi (articolo 22). Si tratta di un istituto col quale la Regione accetta la sfida di rendere i procedimenti, non solo sulla carta, ma nell'effettività, più rapidi e certi.

Lo sviluppo della telematica nei procedimenti amministrativi (articolo 24 e seguenti) potrà fornire un importante supporto per realizzare gli obiettivi previsti dal disegno di legge.

Il titolo I della parte II del disegno di legge istituisce e disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE). La Sardegna, in tal modo, sarebbe tra le primissime regioni d'Italia ad attribuire ad un unico sportello sia le competenze amministrative relative alle attività produttive, in precedenza esercitate dal SUAP, sia quelle relative all'edilizia privata. In continuità con l'esperienza maturata dalla Regione con lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) il disegno di legge introduce una normativa innovativa, che conserva le migliori pratiche del SUAP e consente con l'allargamento all'edilizia privata, di ricondurre ad unico ufficio una ampia gamma di procedimenti amministrativi, a tutto vantaggio di cittadini ed imprese.

Il titolo II della parte II del disegno di legge, infine, introduce le prime misure di semplificazione delle procedure amministrative settoriali più onerose per i cittadini e le imprese. È stabilito un primo pacchetto di 9 misure di semplificazione immediatamente operative di diversi procedimenti amministrativi disciplinati da leggi di settore. In particolare si prevede:

- 1) autorizzazione unica ambientale (AUA): oggi il provvedimento è emanato dalla provincia con una tempistica eccessivamente lunga; si propone l'attribuzione al SUAPE della competenza a rilasciare tale atto autorizzatorio per una parte rilevante delle pratiche;
- 2) deposito calcolo opere cemento armato: oggi questo importante atto è presentato in formato cartaceo e a più uffici, con inutile aggravio per le imprese; si propone di introdurre l'obbligo di presentazione in formato digitale di tale atto e solamente presso il SUAPE competente;
- 3) grandi strutture di vendita: nonostante il settore sia liberalizzato il procedimento è incredibilmente lungo, complesso, farraginoso; si propone di introdurre una unica conferenza di servizi e l'eliminazione della sovrapposizione di competenze tra enti;

- 4) classificazione delle strutture ricettive: oggi il procedimento prevede troppi ed inutili passaggi tra gli uffici ed una anacronistica pubblicazione sul BURAS; si propone di prevedere una mera auto-certificazione ad efficacia immediata e la soppressione della pubblicazione sul BURAS;
- 5) scuole per attività subacquee: oggi le organizzazioni iscritte in altre regioni italiane per operare in Sardegna devono iscriversi, con inutile aggravio procedurale, anche nell'elenco regionale sardo; si propone di prevedere che il titolo acquisito nelle altre regioni sia valido anche in Sardegna;
- 6) attività commerciali temporanee (fiere e simili): oggi si è costretti, di volta in volta, ad acquisire il necessario titolo abilitativo, con enorme aggravio di tempi e oneri; si introduce l'abolizione della richiesta ex novo del titolo abilitativo;
- 7) temporary store: oggi, con evidente aggravio di oneri e inutile allungamento dei tempi, queste attività commerciali devono seguire prima l'iter previsto per l'apertura delle attività permanenti e poi, a breve distanza di tempo, l'iter previsto per la chiusura; si propone di introdurre una semplice auto-certificazione da presentare al SUAPE competente;
- 8) trasformazione di aree sottoposte a vincoli (es. colture in zone boschive): oggi la procedura è farraginosa e complessa, con frammentazione di competenze e tempi molto lunghi; si propone di attribuire la competenza in materia al Corpo forestale e la presentazione dell'istanza al SUAPE del comune competente con conferenza di servizi obbligatoria;
- 9) noleggio autobus conducente: oggi l'iter autorizzatorio è complesso e inutilmente lungo; si propongono delle misure volte a garantire lo snellimento della procedura e la sua digitalizzazione.

Per evitare che atti normativi successivi possano derogare ai termini ed agli istituti disciplinati nel disegno di legge è espressamente stabilito, in una apposita "norma salva-termini" inserita tra le disposizioni finali nel titolo VI, che i regolamenti e gli atti amministrativi regionali, comunque denominati e da chiunque adottati, non possano disciplinare procedimenti amministrativi in contrasto o in deroga con quanto previsto nel testo.

Indice

PARTE I PARTE GENERALE.....	7
Titolo I Norme generali e programmazione delle attività di semplificazione	7
<i>Capo I Disposizioni generali.....</i>	<i>7</i>
Art. 1 Finalità ed obiettivi	7
Art. 2 Piano triennale per la semplificazione e Agenda normativa.....	8
Art. 3 Sessione annuale per la semplificazione e legge regionale annuale di semplificazione	8
Titolo II Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione e per la partecipazione democratica.....	9
<i>Capo I Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione e per la partecipazione democratica.....</i>	<i>9</i>
Art. 4 Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione.....	9
Art. 5 Riduzione del numero delle leggi.....	10
Art. 6 Drafting normativo.....	11
Art. 7 Testi unici	11
Art. 8 Analisi tecnico-normativa	12
Art. 9 Analisi di impatto della regolazione.....	12
Art. 10 Pubblicazione dei testi coordinati delle leggi regionali	13
Art. 11 Partecipazione democratica alla formazione degli atti normativi e amministrativi	13
Art. 12 Obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari	14
Titolo III Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.....	14
<i>Capo I Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.....</i>	<i>14</i>
Sezione I Principi e obiettivi	15
Art. 13 Azioni e obiettivi della semplificazione amministrativa	15
Art. 14 Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati	16
Sezione II Riduzione dei termini procedurali, responsabilità e indennizzo.....	16
Art. 15 Termini dei procedimenti amministrativi.....	16
Art. 16 Celerità delle attività istruttorie.....	17
Art. 17 Sospensione dei procedimenti amministrativi.....	18
Art. 18 Riduzione dei termini per le imprese certificate.....	19
Art. 19 Violazione dei termini procedurali e responsabilità	19
Art. 20 Rapporto di Naming and shaming.....	20
Art. 21 Il responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti.....	20
Art. 22 Indennizzo e danno da ritardo	22
Sezione III Uso della telematica nei procedimenti amministrativi	23
Art. 23 Comunicazione telematica	23
Art. 24 Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni del sistema Regione	24
Art. 25 Conferenza di servizi in via telematica	24
Sezione IV Ambito di applicazione delle norme sul procedimento e rapporti con la legge n. 241 del 1990 e con gli atti normativi e amministrativi regionali	25
Art. 26 Rapporto con la legge n. 241 del 1990 e con le leggi speciali.....	25
Art. 27 Abrogazioni espresse	25
PARTE II PARTE SPECIALE.....	25
Titolo I Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (Suape).....	25
<i>Capo I Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (Suape).....</i>	<i>25</i>
Art. 28 Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).....	26
Art. 29 Procedimento unico.....	27
Art. 30 Presentazione delle dichiarazioni autocertificative	29
Art. 31 Verifica formale della dichiarazione autocertificativa.....	29
Art. 32 Procedimenti in autocertificazione	30
Art. 33 Attività istruttoria del SUAPE	31
Art. 34 Chiarimenti sulle normative tecniche.....	32
Art. 35 Conferenza di servizi nel SUAPE	32
Art. 36 Ultimazione dei lavori ed agibilità	36

Art. 37 Collaudo di impianti produttivi	36
Art. 38 Deroghe ed esclusioni	37
Art. 39 Attività consultiva	40
Art. 40 Oneri istruttori e tariffe	40
Art. 41 Agenzie per le imprese	41
Art. 42 Ufficio regionale SUAPE	41
Titolo II Semplificazione di procedimenti amministrativi previsti da leggi speciali	42
<i>Capo I Semplificazione di procedimenti amministrativi previsti da leggi speciali.....</i>	<i>42</i>
Art. 43 Semplificazione in materia di autorizzazione unica ambientale	42
Art. 44 Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale	43
Art. 45 Semplificazione della procedura di autorizzazione per gli interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale	44
Art. 46 Semplificazione delle procedure di deposito per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	45
Art. 47 Semplificazione del procedimento di autorizzazione per le attività di noleggio autobus con conducente	45
Art. 48 Semplificazione dei procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita	47
Art. 49 Semplificazione di procedimenti per le attività esercitate in occasione di eventi temporanei	47
Art. 50 Attività commerciali temporanee	48
Art. 51 Semplificazione di procedimenti nel settore del turismo	48
Titolo III Disposizioni finali e transitorie	49
<i>Capo I Disposizioni finali e transitorie</i>	<i>49</i>
Art. 52 Inderogabilità della legge da parte di atti regolamentari ed amministrativi	49
Art. 53 Norma transitoria per gli enti locali	50
ALLEGATO A - LEGGI REGIONALI ESPRESSAMENTE ABROGATE	51

TESTO DEL PROPONENTE

Parte I

Parte generale

Titolo I

Norme generali e programmazione delle attività di semplificazione

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità ed obiettivi

1. La presente legge, al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi gravanti sui cittadini e sulle imprese:

- a) stabilisce le regole generali relative alla programmazione delle attività di semplificazione normativa ed amministrativa;
- b) individua e disciplina gli strumenti attribuiti alla Giunta regionale per il miglioramento della qualità della regolazione, presupposto necessario per assicurare maggiore trasparenza nella formazione degli atti normativi e per garantire una reale semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale;
- c) stabilisce norme generali sui procedimenti amministrativi in modo da ridurre le fasi procedurali non necessarie ed i tempi di conclusione dei procedimenti;
- d) istituisce e disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le competenze esercitate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze relative all'edilizia privata;
- e) stabilisce le prime misure di semplificazione per le procedure amministrative settoriali

più onerose per i cittadini e le imprese.

Art. 2

Piano triennale per la semplificazione e Agenda normativa

1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, approva il Piano triennale per la semplificazione, che può essere aggiornato con cadenza annuale.

2. Il Piano triennale per la semplificazione stabilisce:

- a) le linee guida per il riordino normativo e per la semplificazione amministrativa sulla base degli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione previsti dal titolo II;
- b) le modalità organizzative e tecnologiche per il raggiungimento delle finalità stabilite dall'articolo 1;
- c) le modalità di verifica e controllo dello stato di avanzamento del Piano e dell'effettivo raggiungimento dei risultati.

3. Sulla base del Piano triennale per la semplificazione la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, approva annualmente un'Agenda normativa che illustra le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione di semplificazione prevista nel corso dell'anno di riferimento. L'Agenda normativa, in particolare, individua gli atti normativi da sottoporre ad analisi di impatto della regolazione (AIR) ai sensi dell'articolo 9.

Art. 3

Sessione annuale per la semplificazione e legge regionale annuale di semplificazione

1. Il Consiglio regionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, si riunisce in un'apposita sessione di lavori dedicata alla qualità della regolazione ed alla semplificazione normativa ed amministrativa.

2. La Giunta regionale, prima dell'inizio di ogni sessione annuale per la semplificazione:

- a) presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano trien-

- nale per la semplificazione;
- b) presenta un disegno di legge annuale di semplificazione normativa ed amministrativa finalizzato a dare attuazione al Piano triennale ed agli obiettivi stabiliti dall'articolo 1.

3. Il Consiglio regionale approva, entro la fine dei lavori della sessione annuale per la semplificazione e, comunque, entro la fine del mese di dicembre di ogni anno, la legge annuale di semplificazione normativa ed amministrativa.

Titolo II

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione e per la partecipazione democratica

Capo I

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione e per la partecipazione democratica

Art. 4

Strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione

1. La Giunta regionale, al fine di conseguire il miglioramento della qualità della regolazione, promuove e si avvale dei seguenti strumenti:

- a) riduzione del numero delle leggi;
- b) drafting normativo;
- c) testi unici;
- d) analisi tecnico-normativa (ATN);
- e) analisi di impatto della regolazione (AIR);
- f) partecipazione democratica alla formazione degli atti normativi e amministrativi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta gli atti amministrativi e organizzativi necessari per dare integrale e piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

Art. 5

Riduzione del numero delle leggi

1. La Giunta regionale procede annualmente, sulla base degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale per la semplificazione, alla ricognizione delle leggi regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) individuazione delle disposizioni incompatibili con gli atti normativi dell'Unione europea;
- c) individuazione delle disposizioni che hanno esaurito i loro effetti o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.

2. La Giunta regionale predispone un allegato al disegno di legge di semplificazione di cui all'articolo 3 recante l'elenco delle disposizioni di legge regionale individuate ai sensi del comma 1 per le quali è necessaria l'abrogazione espressa.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni di leggi regionali relative al periodo dal 1949 al 1969 elencate nell'allegato A.

4. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.

5. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato A alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

Art. 6

Drafting normativo

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa più recenti adottate dalla Giunta regionale.

2. La struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa assicura che i disegni di legge e di regolamento siano redatti nel rispetto dei principi e delle regole stabiliti dal comma 1.

Art. 7

Testi unici

1. Il Piano triennale per la semplificazione stabilisce, tra gli obiettivi di semplificazione, la predisposizione di testi unici legislativi che racchiudono la disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.

2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo e provvedono ad abrogare espressamente le disposizioni vigenti il cui contenuto abbia trovato collocazione negli stessi, nonché le eventuali altre disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate.

3. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico stesso.

4. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi stabiliti nel Piano triennale per la semplificazione, presenta al Consiglio regionale, assieme al disegno di legge annuale di semplificazione, appositi disegni di legge contenenti testi

unici.

Art. 8

Analisi tecnico-normativa

1. L'Analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente ed il rispetto delle competenze legislative statali, nonché dà conto della sua conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale ed alla normativa dell'Unione europea. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea e tiene conto di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

2. L'ATN dà conto di eventuali progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame ed illustra la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative, anche inerenti alla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa più recenti adottate dalla Giunta regionale.

2. I disegni di legge presentati dalla Giunta regionale sono accompagnati obbligatoriamente dalla relazione di ATN.

3. L'ATN è, altresì, obbligatoria nei confronti di tutte le proposte di deliberazione della Giunta regionale che disciplinano procedimenti amministrativi.

4. La relazione di ATN è predisposta dalla struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

Art. 9

Analisi di impatto della regolazione

1. L'Analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema dell'amministrazione pubblica della

Sardegna come definito dall'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. L'AIR viene effettuata mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo, ivi compresa quella del mancato intervento.

3. L'Agenda normativa prevista dall'articolo 2 individua le tipologie di proposte di atti giuridici di competenza della Giunta regionale da sottoporre all'AIR.

4. L'AIR è predisposta dalla struttura della Giunta regionale preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa.

Art. 10

Pubblicazione dei testi coordinati delle leggi regionali

1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la Regione pubblica sul proprio sito web istituzionale i testi delle leggi regionali vigenti coordinati con le successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Partecipazione democratica alla formazione degli atti normativi e amministrativi

1. Al fine di favorire la partecipazione democratica alla formazione degli atti normativi e amministrativi regionali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può deliberare di sottoporre al dibattito pubblico i disegni di legge e le altre proposte di atti normativi e amministrativi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale.

2. Il disegno di legge regionale e le altre proposte di atti normativi e amministrativi sottoposti a dibattito pubblico sono pubblicati, per

trenta giorni o per il diverso termine stabilito dalla Giunta regionale, sul sito web istituzionale della Regione, opportunamente messi in evidenza e accessibili dall'home page, in modo da consentire la presentazione in via telematica, da parte di cittadini, associazioni e parti sociali, di osservazioni e pareri.

3. Al termine del dibattito pubblico la Giunta regionale può apportare le modifiche al disegno di legge e alle altre proposte di atti normativi e amministrativi e procede all'approvazione definitiva degli stessi motivando adeguatamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto delle osservazioni e pareri ricevuti.

Art. 12

Obbligo della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

1. Il comma 3 dell'articolo 33, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), è sostituito dal seguente:

"3. In attuazione del principio del pareggio di bilancio stabilito dall'articolo 81 della Costituzione, i progetti e i disegni di legge che prevedono nuove o maggiori spese sono obbligatoriamente corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri, con la specifica dei dati e dei metodi utilizzati per l'individuazione degli stessi e di ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge.".

Titolo III

Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi

Capo I

Norme generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi

Sezione I

Principi e obiettivi

Art. 13

Azioni e obiettivi della semplificazione amministrativa

1. La Regione, in attuazione dei principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa ed al fine di semplificare gli adempimenti richiesti ai cittadini ed alle imprese, persegue gli obiettivi e attua le azioni seguenti:

- a) la riduzione delle fasi procedurali non necessarie;
- b) la riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- c) l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze fra più enti ed uffici sulla medesima materia, al fine di razionalizzare le competenze ed unificare, laddove possibile, le verifiche in capo ad un solo soggetto istituzionale;
- d) l'eliminazione della necessità di acquisizione dell'assenso di organi collegiali, commissioni ed organismi i cui compiti possono essere assegnati a singoli uffici;
- e) l'abrogazione espressa delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie da parte di uffici diversi, anche di diverse pubbliche amministrazioni, così da garantire che gli uffici delle pubbliche amministrazioni coinvolti in un procedimento amministrativo operino simultaneamente le verifiche di propria competenza, affinché siano portate a sintesi in sede di conferenza di servizi;
- f) l'individuazione di specifiche fattispecie autorizzatorie prive di discrezionalità amministrativa che possono essere ricondotte alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o a semplici comunicazioni preventive;
- g) l'individuazione di fattispecie che possono essere oggetto di percorsi sperimentali di semplificazione ai sensi dell'articolo 12 del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

- h) l'innovazione tecnologica ed informatica nei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese;
- i) l'uniformizzazione delle prassi amministrative e la diffusione delle buone pratiche.

2. La Regione persegue le politiche di semplificazione amministrativa in base al principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo a tal fine l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 14

Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati

1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e i cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da provvedimenti normativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di valore equivalente.

Sezione II

Riduzione dei termini procedurali, responsabilità e indennizzo

Art. 15

Termini dei procedimenti amministrativi

1. Fatti salvi i procedimenti di cui al comma 2, nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, i procedimenti amministrativi previsti da leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali comunque denominati, ivi comprese le linee guida, gli atti di indirizzo e le norme di attuazione da chiunque adottati, si concludono entro il termine di trenta giorni.

2. Con deliberazione la Giunta regionale, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prorogabile per ulteriori centoventi giorni, individua espressamente:

- a) i procedimenti che si devono concludere entro un termine inferiore a trenta giorni;
- b) i procedimenti che si devono concludere in un termine superiore a trenta giorni, ma comunque non superiore a novanta giorni;
- c) i procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione della deliberazione di cui al comma 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi previsti da leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali comunque denominati, ivi comprese le linee guida, gli atti di indirizzo e le norme di attuazione, sono ridotti a trenta giorni, eccetto quelli per i quali è già previsto un termine inferiore.

Art. 16

Celerità delle attività istruttorie

1. Ogni attività istruttoria necessaria nell'ambito del procedimento è compiuta con la massima celerità a decorrere dalla ricezione dell'istanza o dall'avvio d'ufficio del procedimento favorendo la contestualità dell'azione dei vari soggetti coinvolti.

2. È vietato differire le verifiche istruttorie ad un momento successivo alla ricezione dei pareri e degli atti di assenso, i quali restano comunque necessari ai fini della conclusione del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 17

Sospensione dei procedimenti amministrativi

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della pubblica amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 17 bis della legge n. 241 del 1990.

2. In caso di sospensione il termine riprende a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato o non sia da ritenersi esaustiva, l'effetto sospensivo viene meno, determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.

3. Nel caso di cui al comma 1, al venir meno dell'effetto sospensivo il responsabile del procedimento comunica all'interessato il nuovo termine di conclusione del procedimento, precisando la data entro cui il provvedimento deve essere adottato. In caso di omessa comunicazione il termine di conclusione del procedimento deve considerarsi, a tutti gli effetti di legge, pari al termine originariamente previsto addizionato di ulteriori quindici giorni.

4. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, sospende i termini per la conclusione del procedimento. Tali termini riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine indicato nella comunicazione.

5. L'interessato, nei termini assegnati ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990 può chiedere l'assegnazione di un termine più ampio, fino a trenta giorni consecutivi, per la presentazione delle osservazioni e la produzione di eventuali elaborati integrativi o sostitutivi.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme generali sul procedimento amministrativo. Esse sono applicabili ai procedimenti amministrativi previsti da norme speciali solamente in funzione di integrazione delle specifiche discipline.

Art. 18

Riduzione dei termini per le imprese certificate

1. La Regione riconosce alle imprese certificate in materia ambientale e di sicurezza, in base alle norme nazionali e internazionali vigenti, la riduzione di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore, dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza regionale qualora siano superiori a trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni, le modalità ed i limiti per il riconoscimento dell'agevolazione procedimentale di cui al comma 1.

Art. 19

Violazione dei termini procedimentali e responsabilità

1. Nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento entro i termini stabiliti nell'articolo 16 o previsti da leggi speciali costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del responsabile inadempiente sulla base della disciplina regionale e statale vigente.

2. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato per la conclusione del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento segnala tempestivamente per iscritto al dirigente

della struttura di appartenenza il mancato rispetto dei termini di conclusione di ciascun procedimento, specificandone le relative motivazioni.

4. Il dirigente trasmette all'organo di valutazione, con cadenza annuale, l'elenco dei procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, specificando per ciascuno di essi il ritardo avvenuto e fornendo dati riepilogativi sulla percentuale dei procedimenti conclusi nei termini e tardivi, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti.

Art. 20

Rapporto di Naming and shaming

1. Con periodicità annuale è predisposto un apposito rapporto che individua i tempi medi impiegati da parte di ciascuno degli uffici del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza, in modo da evidenziare gli uffici più virtuosi e gli uffici meno virtuosi.

2. Il rapporto, contenente dati complessivi e di facile lettura, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le misure applicative del presente articolo anche al fine di garantirne il coordinamento con la disciplina regionale relativa alla valutazione dei pubblici dipendenti.

Art. 21

Il responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti

1. Nel sistema Regione, così come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, presso ciascuna direzione generale, il direttore generale nomina tra i dirigenti della direzione medesima il responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al direttore generale.

2. Gli enti locali, in conformità con

quanto previsto nel comma 1, individuano uno o più responsabili della correttezza e della celerità dei procedimenti.

3. Al responsabile della correttezza e della celerità è attribuito il potere sostitutivo in caso di mancata adozione del provvedimento entro i termini stabiliti.

4. Per ciascun procedimento amministrativo, nei siti web istituzionali del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del responsabile della correttezza e della celerità a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5.

5. Ove il procedimento debba concludersi necessariamente mediante l'adozione di un provvedimento espresso, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore determinato dalla sospensione dei termini, l'interessato può rivolgersi al responsabile della correttezza e della celerità affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento.

6. A tal fine il responsabile della correttezza, entro il termine previsto nel comma 5, acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l'esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l'atto.

7. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti, anche ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.

8. Il responsabile della correttezza e della celerità comunica senza indugio il nominativo del responsabile del ritardo all'ufficio competente per la valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare.

9. In relazione ai procedimenti attribuiti alla responsabilità del dirigente nominato responsabile della correttezza e della celerità dei

procedimenti, tale funzione è attribuita al direttore generale.

10. Ai fini della predisposizione del Piano triennale per la semplificazione previsto dall'articolo 2, il responsabile della correttezza e della celerità, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone una relazione nella quale sono individuati i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali è stato esercitato il potere sostitutivo.

11. Il responsabile della correttezza e della celerità opera in stretta collaborazione con l'ufficio relazioni con il pubblico e con il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

Art. 22

Indennizzo e danno da ritardo

1. La Regione, per i procedimenti amministrativi del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, in caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, corrisponde all'interessato che ne faccia richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2.000 euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento del danno nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione statale vigente.

2. L'istanza volta ad ottenere l'indennizzo da ritardo è presentata alla Regione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le misure applicative della presente disposizione.

3. La richiesta di esercizio del potere sostitutivo al responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti non preclude il riconoscimento dell'indennizzo da ritardo.

4. Le agenzie, gli enti strumentali della Regione e agli altri organismi del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, individuano la struttura competente a liquidare l'indennizzo da ritardo, ai

sensi delle rispettive norme di organizzazione.

5. Il diritto di richiedere l'indennizzo da ritardo ai sensi del presente articolo è comunicato all'interessato contestualmente alla comunicazione dei nominativi del responsabile del procedimento e del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, ai procedimenti amministrativi ad istanza di parte, di competenza del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, per i quali sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato, relativi all'avvio ed all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché, eventualmente, il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 6.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sugli stanziamenti annualmente iscritti in conto dell'UPB S08.01.001 del bilancio regionale per i medesimi anni.

Sezione III

Uso della telematica nei procedimenti amministrativi

Art. 23

Comunicazione telematica

1. La Regione promuove la comunicazione telematica fra le pubbliche amministrazioni locali ed interviene per consentire a cittadini,

professionisti ed imprese, con modalità omogenee nel sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, di avviare i procedimenti amministrativi in via telematica.

2. In nessun caso gli uffici del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, possono richiedere copie cartacee di documenti già trasmessi per via telematica secondo le modalità previste dalla legislazione statale vigente.

3. In caso di avvio del procedimento amministrativo in via telematica è ammesso l'utilizzo della procura speciale.

Art. 24

Comunicazione tra le pubbliche amministrazioni del sistema Regione

1. La comunicazione interna tra le strutture del sistema Regione, come definito nell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, è effettuata tramite strumenti telematici.

2. La compartecipazione di più strutture all'istruttoria di uno stesso procedimento avviene di norma attraverso strumenti telematici.

Art. 25

Conferenza di servizi in via telematica

1. La conferenza di servizi è convocata obbligatoriamente in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna.

2. Le conferenze di servizi si svolgono di norma in modalità telematica.

3. La Regione promuove presso gli enti locali lo svolgimento delle conferenze di servizi con modalità tecnologicamente avanzate, fornendo i servizi infrastrutturali ed applicativi, con particolare riguardo ai piccoli comuni.

Sezione IV

Ambito di applicazione delle norme sul procedimento e rapporti con la legge n. 241 del 1990 e con gli atti normativi e amministrativi regionali

Art. 26

Rapporto con la legge n. 241 del 1990 e con le leggi speciali

1. Per quanto non disciplinato dal titolo III della parte I si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990.

Art. 27

Abrogazioni espresse

1. La legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa) e la legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna) sono abrogate.

Parte II

Parte speciale

Titolo I

Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (Suape)

Capo I

Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (Suape)

Art. 28

Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative, la Regione promuove l'attivazione presso i comuni, anche in forma associata, dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).

2. Il SUAPE esercita le competenze:

- a) in relazione ai procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- b) in relazione ai procedimenti amministrativi, ulteriori rispetto a quelli indicati nella lettera a), inerenti l'effettuazione di interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata, compresi gli interventi sugli edifici esistenti, soggetti all'acquisizione di uno o più titoli abilitativi.

3. A tal fine si intendono:

- a) per attività economiche e produttive di beni e servizi: tutte le attività economiche private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di retribuzione, che comprendono in particolare quelle di carattere industriale, commerciale, artigianale e delle libere professioni.
- b) per procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi: tutti i procedimenti aventi ad oggetto gli adempimenti amministrativi e i titoli abilitativi, ivi inclusi quelli edilizi, necessari all'esercizio dell'attività.
- c) per impianti produttivi: gli immobili e gli impianti destinati funzionalmente all'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le direttive in materia di SUAPE, che sostituiscono le direttive in materia di SUAP adottate con deliberazione della Giunta regionale

del 23 settembre 2011, n. 39/55.

5. L'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Attribuzione delle funzioni dello Sportello unico dell'edilizia allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia)

1. Le funzioni esercitate dallo Sportello unico dell'edilizia (SUE) sono attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) secondo le norme sul procedimento unico previste dalla legge regionale che disciplina il SUAPE."

6. I commi dal 16 al 32 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono abrogati.

7. L'efficacia delle disposizioni del titolo I della parte II è sospesa fino all'approvazione delle direttive previste nel comma 4 e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 29

Procedimento unico

1. Il procedimento per l'acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 28 è unico. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico che ricomprensce e sostituisce tutti gli atti di assenso previsti dalle singole normative settoriali di competenza di tutte le pubbliche amministrazioni tenute ad esprimersi sull'intervento.

2. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, non trovano applicazione le disposizioni di natura procedurale contenute in leggi, regolamenti, deliberi e direttive comunque denominate, difforsi rispetto alla disciplina del procedimento unico, con particolare riferimento alle tempistiche istruttorie ed alle disposizioni che prevedono la sequenzialità delle verifiche istruttorie fra più uffici, anche di diverse pubbliche amministrazioni. Tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento unico operano simultaneamente le verifiche di propria competenza secondo le modalità e i ter-

mini di tempo previsti dalla parte II, titolo I, raccordando e portando a sintesi le risultanze istruttorie in sede di conferenza di servizi, ove prevista.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, nel corso del procedimento unico è vietata l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte, di provvedimenti autonomi di assenso. Il provvedimento autorizzatorio, ove necessario, è rilasciato in forma unica ed onnicomprensiva dal SUAPE e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza di servizi qualora convocata.

4. Il procedimento unico è avviato con la presentazione, al SUAPE competente per territorio, di una dichiarazione autocertificativa da parte dell'interessato, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata, ove necessario, degli elaborati progettuali e dalla dichiarazione asseverativa di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

5. La dichiarazione asseverativa di cui al comma 4 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici, gli aspetti attinenti ai pareri igienico-sanitari, ambientali e a quelli in materia di sicurezza previsti dalle leggi vigenti. In relazione agli interventi edilizi, la dichiarazione asseverativa non è richiesta per i casi di edilizia libera per i quali è sufficiente la comunicazione dell'interessato.

6. Per i procedimenti rientranti nel campo di competenza del SUAPE, gli uffici e gli enti coinvolti non possono richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella regionale, fatti salvi i dati o le dichiarazioni puntuali previste da eventuali regolamenti degli enti locali.

7. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il sistema informatico del SUAPE rilascia una ricevuta automatica, che attesta la corretta presa in carico della pratica.

8. Per le pratiche trasmesse al SUAPE attraverso canali diversi dal sistema informatico regionale, l'attestazione di corretta trasmissione, comunque denominata, è equivalente alla ricevuta automatica.

Art. 30

Presentazione delle dichiarazioni autocertificative

1. Le dichiarazioni autocertificative di cui all'articolo 29 sono presentate al SUAPE del comune competente per territorio, esclusivamente per via telematica.

2. È ammesso l'utilizzo della procura speciale.

3. Le pubbliche amministrazioni diverse dal comune dichiarano l'irricevibilità delle richieste e delle dichiarazioni loro presentate se di competenza del SUAPE e non possono adottare nei confronti del richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. È consentita esclusivamente l'emanazione diretta dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui all'articolo 33.

4. Quando è necessario provvedere all'integrazione della documentazione presentata od inviare una qualsiasi comunicazione all'interessato, le pubbliche amministrazioni coinvolte formulano idonea richiesta al SUAPE, che provvede ad inoltrare tempestivamente la richiesta all'interessato.

Art. 31

Verifica formale della dichiarazione autocertificativa

1. Entro il termine di due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, il SUAPE effettua il controllo formale sulla documentazione presentata.

2. In caso di esito favorevole il SUAPE compie immediatamente le attività conseguenti all'avvio dei relativi procedimenti, secondo le

disposizioni previste dalla parte II, titolo I.

3. In caso di omissioni o carenze sanabili, il SUAPE invita l'interessato ad effettuare la regolarizzazione della pratica entro un congruo termine, che nei procedimenti in autocertificazione non può superare i cinque giorni lavorativi. Una volta compiuta la regolarizzazione della pratica il SUAPE esegue direttamente le attività richiamate al comma 2.

4. In caso di omissioni o carenze non sanabili o di decorso infruttuoso del termine di cui al comma 3, il SUAPE dichiara l'irricevibilità e, per i procedimenti in autocertificazione, dichiara, altresì, la conseguente inefficacia della dichiarazione autocertificativa con effetto sin dalla data di trasmissione della pratica.

5. I casi di cui ai commi 3 e 4 sono individuati dalle direttive di cui all'articolo 28, comma 4.

Art. 32

Procedimenti in autocertificazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, la ricevuta automatica di cui all'articolo 29, comma 7, unitamente alla dichiarazione autocertificativa ed ai suoi allegati, costituisce titolo abilitativo unico per l'effettuazione dell'intervento:

- a) trascorsi venti giorni solari, per tutti i casi soggetti a permesso di costruire secondo la normativa vigente e per quelli soggetti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
- b) immediatamente, per tutti gli altri casi.

2. All'esito della verifica formale di cui all'articolo 31, il SUAPE rilascia la ricevuta definitiva che, oltre a valere quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, attesta la piena regolarità formale della pratica e la regolare formazione del titolo abilitativo. Contestualmente, il SUAPE trasmette per via telematica la di-

chiarazione autocertificativa e la documentazione allegata alle pubbliche amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati, al fine dell'effettuazione delle opportune verifiche di cui agli articoli 33 e 34.

3. Nelle fattispecie soggette a permesso di costruire di cui al comma 1, lettera a), i termini di cui all'articolo 33, comma 1, sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

Art. 33

Attività istruttoria del SUAPE

1. Ricevuta la documentazione dal SUAPE, le pubbliche amministrazioni competenti verificano le dichiarazioni rese dall'interessato e dai tecnici incaricati, accertando l'effettiva conformità dell'intervento alla normativa vigente, secondo i termini di cui all'articolo 19, commi da 3 a 6 ter della legge n. 241 del 1990.

2. Le pubbliche amministrazioni competenti, nei termini previsti dal comma 1, possono richiedere, per il tramite del SUAPE, l'integrazione dei dati o dei documenti necessari, senza che ciò comporti la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo o dell'intervento avviato.

3. Le pubbliche amministrazioni, ciascuna secondo la propria competenza, adottano autonomamente i provvedimenti contenenti le prescrizioni o le misure interdittive ritenute necessarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi dal 3 al 6 bis della legge n. 241 del 1990, trasmettendoli all'interessato per il tramite del SUAPE.

4. A seguito della verifica di conformità le pubbliche amministrazioni competenti possono adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza sul lavoro e della pubblica incolumità.

5. Fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, quando sia accertata la falsità delle dichiarazioni autocertificative presentate nel corso del procedimento unico, gli atti sono trasmessi

alla Procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente sia iscritto il soggetto che le ha sottoscritte. Con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica la pubblica amministrazione competente, fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, ordina la riduzione in pristino a spese dell'interessato qualora i lavori siano stati avviati o realizzati.

Art. 34

Chiarimenti sulle normative tecniche

1. Qualora occorranzo chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'intervento, il SUAPE, d'ufficio, ovvero su richiesta dell'interessato, convoca una riunione, anche per via telematica, fra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni competenti.

2. Qualora al termine della riunione sia raggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, un accordo sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto della dichiarazione autocertificativa.

3. La convocazione della riunione di cui al comma 1 non sospende l'efficacia del titolo abilitativo e non comporta l'interruzione dell'attività avviata.

Art. 35

Conferenza di servizi nel SUAPE

1. Il procedimento in autocertificazione di cui all'articolo 32 è escluso quando la verifica di conformità della dichiarazione autocertificativa comporta valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, in particolare per i profili attinenti alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza, ai vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, alla tutela ambientale, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Sono, altresì, esclusi i casi per i quali la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.

2. Nelle ipotesi previste dal comma 1 il

SUAPE, compiuta la verifica formale di cui all'articolo 31, invia la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa con i relativi allegati alle pubbliche amministrazioni competenti e provvede, obbligatoriamente, entro i successivi cinque giorni lavorativi, alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge di norma per via telematica.

3. L'avviso della convocazione della conferenza di servizi è pubblicato sull'albo pretorio on line del comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi, al fine di garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge n. 241 del 1990. Tale pubblicazione assolve ogni altro onere di pubblicità previsto dalle normative settoriali applicabili.

4. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica in una data successiva alla pubblicazione di cui al comma 3 e, comunque, entro i quindici giorni lavorativi successivi alla convocazione. Deve essere, comunque, garantito un termine di tempo di almeno dieci giorni lavorativi tra la prima trasmissione della documentazione e la data fissata per la conferenza di servizi. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi ad una ulteriore seduta, che deve svolgersi entro i trenta giorni successivi alla prima, esclusivamente laddove sia necessario acquisire integrazioni documentali o modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La richiesta di integrazioni o modifiche evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata può essere formulata entro e non oltre la prima seduta della conferenza di servizi.

5. Le pubbliche amministrazioni convocate alla conferenza di servizi che trasmettano al SUAPE il proprio parere favorevole non condizionato, nella forma di atto interno privo di natura provvedimentale, possono non intervenire ai lavori della conferenza. Qualora prima della seduta pervengano tutti gli atti di assenso necessari, il SUAPE può procedere direttamente all'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, senza attendere la data fissata per la conferenza. Nel caso in cui, durante la seduta, emerga la necessità di richie-

dere correzioni o modifiche progettuali, il SUAPE aggiorna la seduta, invitando anche i soggetti che avevano già espresso parere favorevole sul progetto originario.

6. In nessun caso è consentito ad un ente convocato alla conferenza di servizi di subordinare la propria attività istruttoria o la partecipazione alla seduta alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione convocata alla medesima conferenza. È possibile richiedere al SUAPE di estendere la convocazione anche ad altri soggetti al fine di acquisirne il parere in sede di conferenza di servizi.

7. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati alla conferenza, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.

8. Entro cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori della conferenza, il SUAPE rilascia un provvedimento unico finale che costituisce, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e che sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle pubbliche amministrazioni partecipanti o, comunque, invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, il provvedimento finale è pubblicato sull'albo pretorio on line del comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.

9. Fatti i salvi i casi di cui all'articolo 38, comma 2, in nessun caso il SUAPE può subordinare l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge n. 241 del 1990, all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei medesimi soggetti convocati alla conferenza stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso durante la seduta o considerato acquisito a causa dell'assenza della pubblica amministrazione stessa.

10. Per i procedimenti che includono

l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, la conferenza di servizi si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 ter, comma 2 della legge n. 241 del 1990 e nel rispetto dei tempi istruttori attribuiti ad ogni pubblica amministrazione dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), decorrenti dalla data di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

11. Fermo restando il rispetto dei termini di cui ai commi da 1 a 10, che determinano i termini ordinari di conclusione del procedimento, in ogni caso il procedimento unico deve essere concluso entro e non oltre sessanta giorni consecutivi dalla data di presentazione della pratica, elevati a 105 nei casi comprendenti l'autorizzazione paesaggistica non semplificata. Sono fatti salvi i termini inferiori introdotti da successive modifiche normative. I termini di cui sopra sono aumentati di non oltre trenta giorni nel caso in cui siano state richieste integrazioni documentali all'interessato nel corso del procedimento. A seguito di espressa richiesta da parte dell'interessato, da formularsi prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente ed esclusivamente per motivate ragioni, legate alla necessità di produrre ulteriori documenti, il termine è ulteriormente differito per non più di trenta giorni, ove ciò sia utile al fine di evitare un esito negativo del procedimento. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 38, comma 2.

12. La mancata o tardiva convocazione della conferenza di servizi o emanazione del provvedimento unico entro i termini stabiliti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 19.

13. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato.

14. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli dal 14 al 14 quinquies della legge n. 241 del 1990.

Art. 36

Ultimazione dei lavori ed agibilità

1. L'intervento edilizio si conclude con la comunicazione al SUAPE, da parte dell'interessato, dell'ultimazione dei lavori.

2. La comunicazione è corredata di apposita dichiarazione con la quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, resa dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato all'esercizio della professione nei termini di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. Alla dichiarazione di agibilità si applica la procedura di presentazione della dichiarazione prevista dagli articoli 30 e 31, secondo quanto disposto per i procedimenti in autocertificazione.

Art. 37

Collaudo di impianti produttivi

1. La procedura di collaudo di cui al presente articolo trova applicazione ogni qualvolta la normativa vigente subordina la messa in funzione dell'impianto produttivo e l'esercizio dell'attività a collaudo e sostituisce le procedure previste dalla normativa settoriale, compresi i lavori di commissioni appositamente previste.

2. Per gli impianti produttivi in cui è previsto un collaudo, la dichiarazione di agibilità di cui al comma 3 dell'articolo 36 non deve essere presentata, in quanto l'agibilità edilizia è parte integrante del collaudo stesso.

3. Le strutture e gli impianti sono collaudati da uno o più tecnici abilitati, la cui competenza professionale include tutti gli aspetti oggetto del collaudo, che ne attestano la conformità al progetto presentato, l'agibilità e l'immediata operatività.

4. Contestualmente alla trasmissione del

certificato di collaudo, l'impresa deve avviare, presso il SUAPE, il procedimento volto all'acquisizione degli eventuali titoli abilitativi definitivi necessari per l'esercizio dell'attività che non siano già stati conseguiti in precedenza.

5. L'impresa può avviare l'attività produttiva dopo aver trasmesso al SUAPE il certificato di collaudo, che costituisce a tutti gli effetti di legge titolo provvisorio per l'esercizio dell'attività, fino al rilascio degli eventuali ulteriori atti di assenso da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

6. Il certificato di collaudo, rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore, riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate dalle pubbliche amministrazioni competenti.

7. Al collaudo si applica la procedura di presentazione della dichiarazione ai sensi degli articoli 30 e 31.

8. Gli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro novanta giorni dalla trasmissione al SUAPE del certificato di collaudo.

Art. 38

Deroghe ed esclusioni

1. Per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria in genere, è esclusa l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 29 e il SUAPE coordina gli uffici coinvolti, i quali operano secondo quanto previsto dalle norme settoriali. Il titolo abilitativo per l'effettuazione di qualsiasi intervento edilizio può essere acquisito anche contestualmente a quello per l'accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento. Il progetto deve essere valutato unitariamente per i profili di sanatoria e per quelli relativi al successivo intervento ed assen-

tito con un unico titolo abilitativo il cui rilascio è subordinato all'accertamento della conformità delle opere abusive ed al pagamento delle relative sanzioni.

2. Nei procedimenti di competenza del SUAPE non possono essere adottati atti di assenso di qualsiasi genere che debbano essere acquisiti dall'interessato prima dell'avvio del procedimento unico, o comunque al di fuori dello stesso. In deroga ai termini previsti per i procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 35, per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è, comunque, necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:

- a) atti di assenso da parte di organi collegiali;
- b) atti di assenso che si sostanziano nella stipula di contratti bilaterali tra la pubblica amministrazione ed il cittadino interessato;
- c) atti di assenso che presuppongono l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
- d) valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), valutazione di incidenza, autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni previste dagli articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), autorizzazione unica ambientale (AUA) limitatamente alle fattispecie comprendenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La Giunta regionale individua, nelle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 28, gli specifici atti rientranti nelle tipologie individuate nel comma 2 e le conseguenti modalità con cui deve operarsi il coordinamento procedurale ove necessario.

4. Sono esclusi dalla competenza del SUAPE:

- a) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri quando le stesse implicino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;
- b) le iniziative per le quali al cittadino non è

- richiesto alcun adempimento amministrativo dalla normativa vigente;
- c) gli adempimenti relativi all'impresa come soggetto giuridico, con particolare riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali, camerali, inclusa la gestione della comunicazione unica;
 - d) le iscrizioni ad albi o elenchi abilitanti sotto il profilo soggettivo all'esercizio di professioni;
 - e) i titoli abilitativi, comunque denominati, riferiti ai soli beni strumentali e non direttamente connessi con l'esercizio dell'attività, quali le procedure di immatricolazione di veicoli e natanti funzionali all'attività stessa;
 - f) le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui al capo IV del titolo III della parte II del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
 - g) le autorizzazioni connesse all'esercizio dei servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il servizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti;
 - h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli stessi;
 - i) le concessioni, incluse le concessioni di spazio pubblico, solo qualora il rilascio delle stesse sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica;
 - j) le concessioni minerarie, le autorizzazioni

di cava e tutti i provvedimenti previsti dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), dalla legge regionale 7 maggio 1957, n. 15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria) e dalla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 39

Attività consultiva

1. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAPE agli uffici competenti per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con il quadro normativo vigente, senza pregiudizio per la definizione dell'eventuale successivo procedimento.

2. In caso di parere preliminare favorevole, l'eventuale successivo procedimento in conferenza di servizi si conclude entro la metà dei tempi ordinari.

3. Ogni pubblica amministrazione deve prevedere adeguati orari di apertura al pubblico per gli ordinari servizi di consulenza e di sportello.

Art. 40

Oneri istruttori e tariffe

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nella parte II, titolo I, sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al periodo precedente, non può, comunque, eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore della presente legge per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dal procedimento unico SUAPE.

2. È, comunque, vietato prevedere il pagamento di oneri e diritti di istruttoria in relazione ai procedimenti per i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, non sia prevista la corresponsione di alcun diritto.

Art. 41

Agenzie per le imprese

1. In caso di pratiche presentate al SUAPE per il tramite di un'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la dichiarazione autocertificativa di cui all'articolo 30 è trasmessa al SUAPE a cura dell'Agenzia, unitamente alla dichiarazione di conformità alla normativa vigente emessa dalla stessa Agenzia al termine delle proprie verifiche tecniche.

2. La Giunta regionale approva la disciplina di dettaglio per il recepimento della normativa statale in materia di Agenzie per l'impresa, individuando in particolare le modalità di accreditamento per l'ambito regionale, le modalità di effettuazione delle verifiche per le pratiche trasmesse dalle Agenzie ed i necessari adeguamenti alla modulistica ed ai sistemi informativi regionali del SUAPE.

Art. 42

Ufficio regionale SUAPE

1. L'Ufficio regionale SUAP è denominato Ufficio regionale SUAPE. L'Ufficio regionale SUAPE è l'interlocutore regionale nel procedimento unico e, in particolare, è competente:

- a) a fornire assistenza ai SUAPE, alle imprese ed ai cittadini in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE;
- b) ad emanare, qualora necessario, circolari esplicative in merito alla corretta applicazione del procedimento unico SUAPE, anche in raccordo con le normative di settore e di concerto con gli enti competenti;

- c) a garantire il raccordo tra il procedimento unico e le normative settoriali;
- d) ad aggiornare e modificare la modulistica regionale e a definire le specifiche tecniche e informatiche inerenti le pratiche e il procedimento unico SUAPE;
- e) a gestire il portale tematico regionale per le imprese www.sardegnaimpresaeu.eu;
- f) ad assicurare la fornitura del servizio web di gestione telematica della pratica, l'assistenza tecnica per l'utilizzo dello stesso e la formazione tecnologica agli operatori delle pubbliche amministrazioni;
- g) ad assicurare la conformità della gestione telematica della pratica alla normativa di settore in materia di accessibilità, standard operativi tecnologici e norme di settore tecniche ICT;
- h) a redigere e gestire accordi in merito al procedimento unico e all'utilizzo del software con le pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria ed ordini professionali.

2. L'Ufficio regionale SUAPE redige e gestisce gli accordi con le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati all'utilizzo del software di gestione delle pratiche SUAPE, anche ai fini del riuso dei sistemi informativi e per l'integrazione dello stesso con altri sistemi informativi.

Titolo II

Semplificazione di procedimenti amministrativi
previsti da leggi speciali

Capo I

Semplificazione di procedimenti amministrativi
previsti da leggi speciali

Art. 43

Semplificazione in materia di autorizzazione
unica ambientale

1. Il SUAPE è l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nei casi in cui i titoli abilitativi ambientali che vi confluiscono siano di competenza comunale.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, i gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA, oltre che nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- a) procedimenti in conferenza di servizi di cui all'articolo 35, per i quali, i titoli abilitativi di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 necessari per l'attività, ricadano nei soli casi di comunicazione o autorizzazione di carattere generale;
- b) attività temporanee di durata non superiore a sei mesi;
- c) casi in cui l'unico titolo abilitativo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, necessario per l'attività, sia relativo all'impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

3. Sono fatte salve le competenze dei singoli soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, così come previste dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

Art. 44

Digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale

1. Decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le istanze, comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, previste per l'avvio dei procedimenti ambientali sono obbligatoriamente presentate in modalità

telematica.

2. I procedimenti amministrativi in materia ambientale, attribuiti alla competenza amministrativa regionale da leggi, regolamenti e atti amministrativi, ivi compresi i procedimenti delegati di cui alla legge regionale n. 9 del 2006 e ad esclusione di quelli rientranti nel procedimento unico SUAPE, sono gestiti attraverso il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

3. Per i procedimenti in materia ambientale rientranti nella competenza del SUAPE è comunque garantita l'interoperabilità fra il sistema informativo gestionale del SUAPE e il SIRA.

4. Con apposita deliberazione la Giunta regionale può prorogare il termine di cui al comma 1.

Art. 45

Semplificazione della procedura di autorizzazione per gli interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale

1. All'articolo 60, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2006, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i bis) le funzioni concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legge n. 3267 del 1923."

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono attribuite esclusivamente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale che le esercita attraverso i proprio ispettorati.

2. L'articolo 61, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 è soppresso.

3. Le province concludono i procedimenti di propria competenza già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per i procedimenti che rientrano nell'ambito di competenza del SUAPE, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale si esprime in sede di conferenza di servizi secondo le previsioni di cui all'articolo 35.

5. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 sono stabilite dalle direttive di cui all'articolo 28, comma 5.

Art. 46

Semplificazione delle procedure di deposito per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. Al fine di ridurre le fasi procedurali non necessarie, la denuncia di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è presentata esclusivamente al SUAPE per tutti i procedimenti rientranti nella propria competenza. La presentazione e il rilascio della ricevuta, attestante l'avvenuto deposito, avvengono secondo le modalità di cui alla parte I, titolo III.

2. Sono depositate con le stesse modalità anche le varianti che si intende introdurre nel corso dei lavori, nonché la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo statico sulle opere di cui al comma 1.

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono archiviati tramite il software regionale di gestione delle pratiche online.

4. L'Ufficio tecnico regionale accede all'archivio di cui al comma 3.

5. Le disposizioni applicative del presente articolo sono stabilite dalle direttive di cui all'articolo 28, comma 5.

Art. 47

Semplificazione del procedimento di autorizzazione per le attività di noleggio autobus con conducente

1. Nelle more del riordino della disciplina del trasporto pubblico locale in Sardegna, l'articolo 32 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), è sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Autorizzazioni)

1. Le norme sul procedimento unico stabilite

dalla legge regionale che disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) si applicano:

a) al procedimento di autorizzazione regionale per l'attività di noleggio autobus con conducente di cui all'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);

b) al procedimento per il rilascio del nulla-osta regionale richiesto per l'immatricolazione di ciascuno degli autobus da adibire al servizio di noleggio di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. L'impresa interessata acquisisce i titoli abilitativi di cui al comma 1 mediante la presentazione di una dichiarazione autocertificativa al SUAPE del comune in cui l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

3. Il titolo abilitativo, acquisito mediante la presentazione della dichiarazione autocertificativa al SUAPE, comporta l'iscrizione automatica nel registro regionale di cui all'articolo 34.

4. Per esercitare le attività di noleggio autobus con conducente, i soggetti devono essere in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4, costituiscono requisiti per l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 1:

a) il rispetto dei limiti di capacità finanziaria risultante dal Registro elettronico nazionale al momento della presentazione della dichiarazione autocertificativa per adibire gli autobus al servizio di noleggio;

b) l'impiego del personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa risultanti dal registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 218 del 2003 ed il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, e di ogni requisito previsto dalla normativa

vigente.

6. L'impresa comunica al SUAPE le eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella dichiarazione autocertificativa entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, sono determinate le modalità e le procedure per la verifica della permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di noleggio autobus con conducente. La verifica è effettuata con cadenza annuale.

8. Le imprese, in qualsiasi forma costituite, in possesso del titolo abilitativo di cui al comma 1, sono abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 218 del 2003, all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).".

Art. 48

Semplificazione dei procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita

1. Il comma 5, dell'articolo 4, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), è sostituito dal seguente:

"5. Le grandi strutture di vendita hanno superficie superiore ai limiti di cui al comma 3. L'apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie sono soggetti ad autorizzazione comunale sulla base del rispetto dei criteri urbanistico-commerciali di cui agli articoli 8 e 10. Il titolo abilitativo è acquisito nell'ambito del procedimento unico in conferenza di servizi previsto dalla legge regionale che disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE)".

2. I commi 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2006 sono abrogati.

Art. 49

Semplificazione di procedimenti per le attività esercitate in occasione di eventi temporanei

1. In occasione di eventi, manifestazioni,

fiere ed altre riunioni straordinarie di persone, previa comunicazione è ammessa l'esposizione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, in una sede diversa da quella abituale e per una durata non superiore a quindici giorni, da parte:

- a) dei soggetti abilitati in modo permanente all'esercizio di attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica;
- b) dei titolari di attività artigianali;
- c) degli altri esercenti un'attività permanente in possesso di regolare titolo abilitativo.

2. È fatto salvo il rispetto dei requisiti generali prescritti dalle norme vigenti, oltre alla necessità di espletare eventuali adempimenti amministrativi in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, ambientale e fiscale.

Art. 50

Attività commerciali temporanee

1. L'esercizio di attività di commercio al dettaglio su area privata e su area pubblica in forma temporanea, per non oltre novanta giorni nel corso dell'anno solare, è soggetto alla preventiva presentazione al SUAPE di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e dalle altre disposizioni vigenti e siano indicate le date di inizio e di fine dell'attività.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, l'esercizio una tantum dell'attività di cui al presente articolo non comporta l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali, qualora non conforme.

Art. 51

Semplificazione di procedimenti nel settore del turismo

1. L'articolo 12 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), è sostituito dal se-

guente:

"Art. 12 (Determinazione e pubblicità della classifica)

1. La classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi sono perfezionati attraverso il procedimento in autocertificazione ad efficacia immediata. A seguito delle verifiche, il comune competente, acquisito il parere della provincia, può emettere provvedimenti prescrittivi o di rettifica della classificazione dichiarata. Nel bimestre successivo, al termine previsto per la classificazione quinquennale, l'Assessorato regionale del turismo, commercio e artigianato pubblica l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'ENIT e all'ISTAT. Analoga procedura è seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni."

2. La Giunta regionale approva le tabelle aggiornate dei requisiti obbligatori e dei punteggi necessari per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere.

3. Le organizzazioni didattiche per attività subacquee in possesso di valido titolo abilitativo d'esercizio conseguito in qualsiasi Regione d'Italia o riconosciuto, possono operare sul territorio regionale senza necessità di espletare ulteriori adempimenti amministrativi comunque denominati.

Titolo III

Disposizioni finali e transitorie

Capo I

Disposizioni finali e transitorie

Art. 52

Inderogabilità della legge da parte di atti regolamentari ed amministrativi

1. I regolamenti e gli atti amministrativi regionali comunque denominati, ivi comprese le

linee guida, gli atti di indirizzo e le norme di attuazione, non possono contenere norme in contrasto o in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Gli atti giuridici indicati nel comma 1 non possono disciplinare o modificare procedimenti amministrativi in deroga alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III e nella parte II, titolo I.

Art. 53

Norma transitoria per gli enti locali

1. Gli enti locali si adeguano alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Allegato A - Leggi regionali espressamente abrogate

L.R. 05-10-1949, n. 3 Proroga delle concessioni di terre incolte.
L.R. 07-12-1949, n. 6 Regolamentazione del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali comandato presso l'Amministrazione regionale della Sardegna.
L.R. 12-12-1949, n. 8 Regolamentazione del personale di Enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Enti locali, comandato presso l'Amministrazione regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio.
L.R. 30-12-1949, n. 10 Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1950.
L.R. 07-02-1950, n. 4 Stanziamiento di un contributo annuo per la facoltà di scienze agrarie dell'Università di Sassari.
L.R. 07-02-1950, n. 5 Stanziamiento di un contributo annuo per la istituenda facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari.
L.R. 09-02-1950, n. 7 Istituzione di centoquarantacinque corsi di scuole popolari.
L.R. 21-02-1950, n. 8 Spesa straordinaria di Lire 10.000.000 a favore di Bosa e di Laerru.
L.R. 09-03-1950, n. 12 Autorizzazione della spesa di Lire un miliardo e centosettanta milioni nell'esercizio 1950 per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche urgenti.
L.R. 19-06-1950, n. 14 Istituzione ed arredamento di scuole materne.
L.R. 20-06-1950, n. 15 Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale.
L.R. 22-06-1950, n. 28 Modifiche all'organico dell'Assessorato alle finanze.
L.R. 23-06-1950, n. 29 Provvedimenti di lotta contro l'echinococchi, la distomatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia.
L.R. 27-06-1950, n. 31

Istituzione del Comitato tecnico regionale per l'Agricoltura.
L.R. 27-06-1950, n. 32 Istituzione del Comitato Tecnico Regionale per la finanza.
L.R. 27-07-1950, n. 38 Miglioramenti economici al personale della Regione nelle misure e con le modalità adottate dallo Stato per i propri dipendenti.
L.R. 27-07-1950, n. 39 Proroga della concessione dell'indennità di primo impianto attribuita al personale in servizio presso la Regione.
L.R. 28-07-1950, n. 41 Contributi a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
L.R. 09-08-1950, n. 44 Provvedimenti per combattere la disoccupazione in agricoltura e per favorire l'incremento della produzione agricola.
L.R. 26-10-1950, n. 46 Contributi per opere di miglioramento fondiario.
L.R. 09-11-1950, n. 47 Provvidenze a favore delle cooperative ed altre associazioni di produttori agricoli.
L.R. 14-11-1950, n. 58 Proroga del termine fissato dall'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.
L.R. 15-11-1950, n. 60 Riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-1949.
L.R. 22-11-1950, n. 62 Costituzione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche.
L.R. 28-11-1950, n. 65 Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia.
L.R. 05-12-1950, n. 67 Anticipazione di cassa di Lire 200.000.000 alle Amministrazioni provinciali della Sardegna.
L.R. 20-12-1950, n. 71 Istituzione di scuole popolari.
L.R. 21-12-1950, n. 73 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1951.
L.R. 23-01-1951, n. 3 Variazioni al bilancio regionale nel 1950 approvato con legge regionale 30 dicembre 1949, n. 10.
L.R. 09-02-1951, n. 2 Proroga della concessione dell'indennità di primo impianto.

L.R. 21-03-1951, n. 4 Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1951.
L.R. 18-05-1951, n. 10 Concessione di una indennità per rischio maneggio fondi a funzionari della Regione.
L.R. 18-05-1951, n. 7 Modifiche alla L.R. 12 dicembre 1949, n. 8.
L.R. 18-05-1951, n. 8 Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1950, n. 15.
L.R. 18-05-1951, n. 9 Modifica all'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.
L.R. 01-08-1951, n. 13 Indennità di trasferta per gli amministratori della Regione e per i Consiglieri regionali.
L.R. 02-08-1951, n. 14 Provvedimenti per l'incremento della meccanica agraria in Sardegna.
L.R. 12-10-1951, n. 15 Storno di complessivi trenta milioni dai capitoli 78, 80, 84 in favore del capitolo 82 del bilancio regionale preventivo 1951.
L.R. 16-10-1951, n. 16 Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951.
L.R. 27-10-1951, n. 17 Provvidenze a favore delle zone colpite da eccezionali calamità naturali verificatesi nell'autunno del 1951.
L.R. 27-12-1951, n. 19 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1952.
L.R. 01-02-1952, n. 8 Autorizzazione alla Costruzione di porti di IV classe.
L.R. 05-02-1952, n. 3 Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere.
L.R. 07-02-1952, n. 4 Mutui da contrarre con Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro e con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro.
L.R. 08-02-1952, n. 1 Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17.
L.R. 21-02-1952, n. 6 Variazioni al bilancio regionale nel 1951, approvato con legge regionale 21 marzo 1951, n. 4.
L.R. 24-03-1952, n. 7.

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1952.
L.R. 10-06-1952, n. 12 Norme interpretative ed integrative della legge regionale 5 dicembre, 1950, n. 66.
L.R. 11-06-1952, n. 10 Istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.
L.R. 11-06-1952, n. 11 Istituzione del Comitato regionale consultivo per l'industria.
L.R. 11-06-1952, n. 15 Norme interpretative ed integrative della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65.
L.R. 24-06-1952, n. 9 Estensione al personale assunto dalla Regione del trattamento economico previsto per il corrispondente personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.
L.R. 08-07-1952, n. 21 Costituzione del patrimonio in grano delle Casse Comunali di Credito Agrario.
L.R. 17-07-1952, n. 20 Norme integrative e modificative della legge regionale 1° febbraio 1952, n. 8, sulla autorizzazione alla costruzione di porti di 4a classe.
L.R. 03-10-1952, n. 25 Finanziamento dei centri didattici provinciali e dei corsi di perfezionamento per diplomati degli istituti magistrali.
L.R. 03-10-1952, n. 26 Istituzione di centri di lettura.
L.R. 21-10-1952, n. 24 Provvidenze a favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951.
L.R. 23-10-1952, n. 29 Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1950, n. 5, concernente stanziamento di un contributo annuo per la istituenda facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari
L.R. 27-12-1952, n. 30 Modifica agli articoli 1 e 4 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 4, sui mutui da contrarre con Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro.
L.R. 27-12-1952, n. 31 Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1952.
L.R. 30-12-1952, n. 33 Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953.
L.R. 05-03-1953, n. 2

Provvidenze a favore dell'industria peschereccia.
L.R. 25-03-1953, n. 3 Contributo straordinario per la prima attivazione del funzionamento sanitario della nuova Clinica Medica dell'Università di Cagliari.
L.R. 26-03-1953, n. 4 Acquisto di area e costruzione di edificio da destinare ad alloggi del personale della Regione.
L.R. 04-05-1953, n. 16 Norma interpretativa dell'art. 6 della L.R. 7 dicembre 1949, n. 6.
L.R. 05-05-1953, n. 19 Modifiche agli organici dell'Amministrazione regionale e disciplina delle assunzioni del personale avventizio.
L.R. 07-05-1953, n. 15 Assegnazione alla categoria superiore del personale avventizio regionale che abbia conseguito il relativo titolo di studio.
L.R. 07-05-1953, n. 17 Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1953.
L.R. 07-05-1953, n. 21 Variazioni allo stato di previsione della spesa costituente il bilancio della Regione sarda per il 1953.
L.R. 28-07-1953, n. 23 Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato.
L.R. 03-10-1953, n. 24 Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953.
L.R. 28-12-1953, n. 25 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'anno 1954.
L.R. 20-02-1954, n. 1. Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'anno 1954.
L.R. 24-03-1954, n. 2. Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1954.
L.R. 02-04-1954, n. 3. Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori.
L.R. 06-04-1954, n. 6. Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerali.
L.R. 07-04-1954, n. 8. Convalidazione di Decreti del Presidente della giunta relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'Esercizio Finanziario 1952.
L.R. 08-04-1954, n. 9. Erogazione di contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento della organizzazione brefotrofica e post-brefotrofica.

L.R. 15-06-1954, n. 12. Disposizioni integrative della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.
L.R. 16-07-1954, n. 14. Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione di società che svolgono attività industriale, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.
L.R. 19-07-1954, n. 15. Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20.
L.R. 21-07-1954, n. 16. Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
L.R. 21-07-1954, n. 20. Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo).
L.R. 21-10-1954, n. 22. Contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dello stato.
L.R. 12-11-1954, n. 19. Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda rimborsabili dallo Stato.
L.R. 12-11-1954, n. 21. Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.
L.R. 17-11-1954, n. 23. Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1954.
L.R. 17-11-1954, n. 24. Storno di fondi dal capitolo 116 al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954.
L.R. 30-12-1954, n. 26. Approvazione degli stati previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955.
L.R. 10-02-1955, n. 4. Istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale.
L.R. 01-06-1955, n. 10. Anticipazioni alla Soc. Min. Carbonifera sarda rimborsabile con lo stanziamento di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178.
L.R. 03-10-1955, n. 15. Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.
L.R. 06-10-1955, n. 18. Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1950.
L.R. 07-10-1955, n. 19. Concessioni di viaggio a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione.

L.R. 12-10-1955, n. 14. Variazioni agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955 ed istituzione di un nuovo capitolo.
L.R. 13-10-1955, n. 13. Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.
L.R. 15-10-1955, n. 17. Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955.
L.R. 15-12-1955, n. 20. Modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4.
L.R. 21-12-1955, n. 21. Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956.
L.R. 17-01-1956, n. 1. Istituzione di un ufficio della Regione sarda in Roma.
L.R. 20-01-1956, n. 4. Istituzione di un posto di direttore dei servizi nell'organico dell'Assessorato all'igiene e sanità.
L.R. 21-02-1956, n. 3. Disposizioni per il trasferimento al Credito industriale sardo dei fondi istituiti presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.
L.R. 29-02-1956, n. 6. Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda.
L.R. 14-03-1956, n. 10. Interventi finanziari dell'Amministrazione regionale per la costruzione dei pensionati universitari a Cagliari e a Sassari.
L.R. 15-03-1956, n. 9. Provvidenze a favore dell'agricoltura.
L.R. 21-03-1956, n. 7. Provvidenze per la costruzione di laghi collinari e per gli atti di trasferimento di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.
L.R. 04-05-1956, n. 16. Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna.
L.R. 11-06-1956, n. 17. Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente la costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato.
L.R. 12-06-1956, n. 19. Espropriazione di aree per la costruzione di ambulatori comunali.
L.R. 05-07-1956, n. 23. Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

L.R. 06-07-1956, n. 24. Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla L.R. 28 novembre 1950, n. 65 e alla L.R. 5 marzo 1953, n. 2.
L.R. 10-07-1956, n. 20. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sarda per l'anno 1956.
L.R. 11-07-1956, n. 21. Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1956
L.R. 25-10-1956, n. 26. Storno di fondi a favore del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1956.
L.R. 26-10-1956, n. 27. Interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.
L.R. 17-11-1956, n. 31. Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa, costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1956.
L.R. 17-11-1956, n. 33. Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo Ospedale civile in Sassari.
L.R. 23-12-1956, n. 34. Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957.
L.R. 31-01-1957, n. 1. Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo.
L.R. 21-02-1957, n. 2. Anticipazioni alle Società Strade ferrate sarde e ferrovie complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato.
L.R. 27-02-1957, n. 4. Incompatibilità relative al Comitato e alle sezioni di controllo sulle provincie e sui comuni.
L.R. 30-03-1957, n. 12. Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi a favore degli allevatori.
L.R. 05-04-1957, n. 11. Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951.
L.R. 05-04-1957, n. 8. Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente provvidenze a favore dell'agricoltura.
L.R. 12-04-1957, n. 10. Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde.

L.R. 13-04-1957, n. 9. Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.
L.R. 08-05-1957, n. 14. Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957.
L.R. 15-05-1957, n. 13. Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari.
L.R. 17-05-1957, n. 21. Determinazione degli indirizzi generali rispetto alle esigenze della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e di sviluppo in agricoltura, fruenti di provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni.
L.R. 17-05-1957, n. 22. Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 dicembre 1956, n. 36, concernente i controlli sulle province e sui comuni.
L.R. 19-10-1957, n. 24. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1957.
L.R. 29-11-1957, n. 26. Organico provvisorio del personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda.
L.R. 21-12-1957, n. 29. Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1958.
L.R. 07-02-1958, n. 2. Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi in favore degli allevatori.
L.R. 13-06-1958, n. 4 Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.
L.R. 20-06-1958, n. 17. Norme per l'esecuzione del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastre.
L.R. 04-07-1958, n. 12. Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.
L.R. 03-12-1958, n. 20. Istituzione di un nuovo Assessorato regionale.
L.R. 03-12-1958, n. 21. Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1958; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1958.

L.R. 22-12-1958, n. 22. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1959.
L.R. 22-12-1958, n. 23. Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.
L.R. 21-03-1959, n. 6 Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1959.
L.R. 21-03-1959, n. 7. Norme relative al funzionamento ed ai servizi dell'Assessorato regionale alla rinascita.
L.R. 29-04-1959, n. 8 Norme modificative ed integrative della L.R. 5 dicembre 1950, n. 66, concernente provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.
L.R. 15-05-1959, n. 10 Istituzione di una cattedra convenzionata di «Coltivazioni arboree» presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari.
L.R. 15-05-1959, n. 11 Partecipazione della Regione al finanziamento del Piano di sviluppo delle Università della Sardegna.
L.R. 15-05-1959, n. 12 Istituzione di una cattedra convenzionata di «Storia della Sardegna» presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Cagliari.
L.R. 08-10-1959, n. 15 Istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari e della Università di Sassari di una cattedra convenzionata di clinica ortopedica.
L.R. 08-10-1959, n. 16 Istituzione di una cattedra convenzionata di «medicina del lavoro» presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari e di una cattedra convenzionata di «industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio» presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari.
L.R. 16-10-1959, n. 14 Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore degli allevatori.
L.R. 14-12-1959, n. 19 Integrazioni della L.R. 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche.
L.R. 19-12-1959, n. 22 Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1960.
L.R. 15-01-1960, n. 1 Proroga della L.R. 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 maggio 1951, n. 21 sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.
L.R. 23-03-1960, n. 6 Modifiche alla L.R. 3 dicembre 1958, n. 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale.

L.R. 26-04-1960, n. 8 Concessione di contributi per studi ed esperimenti sulle possibilità di ripresa economica dell'Isola.
L.R. 18-05-1960, n. 10 Contributi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna.
L.R. 20-05-1960, n. 9 Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche.
L.R. 23-06-1960, n. 13 Modifiche alla L.R. 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.
L.R. 28-06-1960, n. 11 Modifiche alla L.R. 4 luglio 1958, n. 12, concernente provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.
L.R. 28-06-1960, n. 12 Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1960. Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione per l'anno 1960.
L.R. 15-11-1960, n. 15 Istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica e di una cattedra convenzionata di clinica otorinolaringoiatrica, e presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari di una cattedra convenzionata di radiologia.
L.R. 23-12-1960, n. 16 Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1961.
L.R. 03-02-1961, n. 1 Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato incaricato di curare la partecipazione della Sardegna alla Mostra delle Regioni e di organizzare altre manifestazioni celebrative del primo centenario dell'Unità d'Italia.
L.R. 03-02-1961, n. 2 Istituzione in Nuoro di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato.
L.R. 23-03-1961, n. 5 Norme interpretative dell'articolo 1 della L.R. 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche.
L.R. 23-03-1961, n. 6 Modifiche alla L.R. 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.
L.R. 23-03-1961, n. 7 Modifiche alla L.R. 18 maggio 1951, n. 10, sulla concessione di un'indennità al Cassiere regionale per rischio derivante dal maneggio di fondi.
L.R. 19-04-1961, n. 10 Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Oristano.
L.R. 21-04-1961, n. 8 Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.

L.R. 25-10-1961, n. 12 Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).
L.R. 29-11-1961, n. 13 Variazione dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1961.
L.R. 29-11-1961, n. 14 Disposizioni relative alla concessione di contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali.
L.R. 30-11-1961, n. 16 Opzione del personale comandato a favore della Amministrazione regionale.
L.R. 22-12-1961, n. 19 Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1962.
L.R. 27-02-1962, n. 1 Modifiche alla L.R. 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle province e sui comuni.
L.R. 18-05-1962, n. 5 Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.
L.R. 10-07-1962, n. 6 Norme di attuazione dell'articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.
L.R. 11-07-1962, n. 7 Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna.
L.R. 13-07-1962, n. 8 Comando di personale per le esigenze dell'Assessorato agli enti locali.
L.R. 13-07-1962, n. 9 Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero - casearia.
L.R. 02-10-1962, n. 10 Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1952.
L.R. 03-10-1962, n. 11 Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1953.
L.R. 03-10-1962, n. 12 Erezione del monumento alla Brigata Sassari.
L.R. 18-10-1962, n. 13 Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

L.R. 18-10-1962, n. 14 Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'esercizio finanziario 1957.
L.R. 19-10-1962, n. 22 Modifiche alla L.R. 26-10-1950, n. 46, concernente "Contributi per opere di miglioramento fondiario" e successive disposizioni.
L.R. 22-11-1962, n. 16 Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori.
L.R. 22-11-1962, n. 17 Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1962.
L.R. 19-12-1962, n. 23 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963.
L.R. 20-12-1962, n. 20 Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.
L.R. 20-12-1962, n. 21 Provvidenze per l'ammasso dei formaggi "percorino romano" e Fiore sardo" prodotti nella campagna 1961-1962
L.R. 20-12-1962, n. 24 Modificazione alla L.R. 21 luglio 1954, numero 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo).
L.R. 20-12-1962, n. 25 Istituzione di un Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori.
L.R. 20-12-1962, n. 26 Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.
L.R. 29-03-1963, n. 1 Approvazione degli stati di Previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1963.
L.R. 20-06-1963, n. 2 Anticipazioni di fondi agli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.
L.R. 03-07-1963, n. 10 Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale.
L.R. 03-07-1963, n. 4 Concessione di un contributo per la costruzione della Casa del Pensionato in Iglesias
L.R. 04-07-1963, n. 6 Istituzione delle cattedre convenzionate di "Impianti minerari" e di "Geologia applicata" presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari.

L.R. 04-07-1963, n. 7 Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari in insegnamenti attinenti alla "Storia delle tradizioni popolari".
L.R. 04-07-1963, n. 8 Proroga dei termini di assunzione del personale di cui all'art. 5 della L.R. 24 maggio 1962, n. 4, concernente modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 marzo 1960, n. 4, recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.
L.R. 05-07-1963, n. 3 Modifiche e integrazioni alla L.R. 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.
L.R. 17-10-1963, n. 12 Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1963.
L.R. 17-12-1963, n. 13 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno finanziario 1964.
L.R. 16-01-1964, n. 2 Modifiche alla L.R. 11 giugno 1952, numero 10, concernente l'istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.
L.R. 22-01-1964, n. 25 Disposizioni integrative della L.R. 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.
L.R. 23-01-1964, n. 4 Modifiche alla L.R. 11 giugno 1952, numero 11, istitutiva del Comitato regionale consultivo per l'industria.
L.R. 28-02-1964, n. 7 Approvazione degli stati di previsione dell'entrata, e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1964.
L.R. 09-04-1964, n. 11 Interpretazione autentica dell'articolo 5 della L.R. 30 novembre 1961, n. 16.
L.R. 22-05-1964, n. 13 Modifiche alla L.R. 21 aprile 1961, n.8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.
L.R. 21-07-1964, n. 15 Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.
L.R. 29-10-1964, n. 24 Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.
L.R. 25-11-1964, n. 21 Istituzione di una cattedra convenzionata di antropologia criminale presso l'Università di Cagliari.

L.R. 27-11-1964, n. 19 Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.
L.R. 28-12-1964, n. 23 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con L.R. 22 maggio 1964, numero 13.
L.R. 29-12-1964, n. 22 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l'anno 1965.
L.R. 29-01-1965, n. 1 Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1965.
L.R. 04-02-1965, n. 2 Stanziamiento di un contributo annuo per il funzionamento del corso di laurea e della Facoltà di scienze politiche presso l'Università di Cagliari.
L.R. 25-03-1965, n. 3 Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi.
L.R. 30-03-1965, n. 8 Integrazione della L.R. 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.
L.R. 31-03-1965, n. 9 Provvidenze a favore dei beneficiari dei mutui di assestamento di cui alla L.R. 21 aprile 1961, n. 8, e successive modificazioni.
L.R. 09-04-1965, n. 11 Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.
L.R. 09-04-1965, n. 12 Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1962, n. 26, concernente "Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali".
L.R. 05-05-1965, n. 13 Interpretazione autentica degli articoli 29, 30 e 34 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, concernente "Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale".
L.R. 14-05-1965, n. 17 Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell'aeroporto di Olbia.
L.R. 19-11-1965, n. 18 Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1965, n. 12, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.
L.R. 20-11-1965, n. 19 Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 25 maggio 1965, n. 13, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.

L.R. 24-01-1966, n. 1 Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966.
L.R. 25-05-1966, n. 3 Sulla utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della Sardegna.
L.R. 15-06-1966, n. 4 Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1965.
L.R. 01-08-1966, n. 5 Controllo degli enti regionali.
L.R. 05-08-1966, n. 6 Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.
L.R. 18-08-1966, n. 7 Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.
L.R. 18-08-1966, n. 8 Modifiche alla L.R. 16 ottobre 1959, numero 14, concernente: Modifiche alla L.R. 30 marzo 1957, numero 12, recante interventi a favore degli agricoltori.
L.R. 26-10-1966, n. 10 Provvidenze per l'ammasso dei formaggi "pecorino romano" e "fiore sardo" prodotti nella campagna 1965-1966.
L.R. 16-11-1966, n. 11 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° ottobre 1965, n. 48, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.
L.R. 18-11-1966, n. 12 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 luglio 1965, n. 27, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.
L.R. 18-11-1966, n. 13 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1965, n. 30, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.
L.R. 23-11-1966, n. 14 Istituzione di una cattedra convenzionata di anesthesiologia e rianimazione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.
L.R. 23-11-1966, n. 15 Istituzione di una cattedra convenzionata di urologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell' Università di Cagliari.
L.R. 31-01-1967, n. 2 Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 31-01-1967, n. 3 Posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.
L.R. 21-06-1967, n. 6 Modifica alla L.R. 15 maggio 1959, n. 10, concernente «Istituzione di una Cattedra convenzionata di coltivazioni arboree presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari».
L.R. 21-06-1967, n. 7 Modifica alla legge regionale 15 maggio 1959, n. 12, concernente «Istituzione di una Cattedra convenzionata di storia della Sardegna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari».
L.R. 23-06-1967, n. 8 Modifiche alla L.R. 5 luglio 1956, n. 23, concernente provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.
L.R. 09-08-1967, n. 10 Istituzione di una indennità di rischio in favore del personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla.
L.R. 09-08-1967, n. 11 Proroga dell'applicabilità delle agevolazioni per la costituzione di società che svolgano attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.
L.R. 17-08-1967, n. 13 Istituzione di una cattedra convenzionata di anatomia chirurgica e corso di operazioni presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.
L.R. 17-08-1967, n. 14 Istituzione di una cattedra convenzionata di puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.
L.R. 22-08-1967, n. 16 Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna.
L.R. 29-08-1967, n. 17 Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.
L.R. 29-08-1967, n. 18 Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.
L.R. 01-09-1967, n. 20 Variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.
L.R. 01-12-1967, n. 22 Provvidenze per l'ammasso dei formaggi «Pecorino romano» e «Fiore sardo» prodotti nella campagna 1966-1967.
L.R. 05-12-1967, n. 23 Modifica alla L.R. 10 febbraio 1955, n. 4, concernente l'istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale, già modificata con L.R. 15-12-1955, n. 20.

L.R. 06-12-1967, n. 24 Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1964.
L.R. 06-12-1967, n. 25 Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale relativi alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.
L.R. 06-12-1967, n. 26 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 30-12-1966, n. 87, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.
L.R. 06-12-1967, n. 27 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 aprile 1967, n. 15, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967.
L.R. 06-12-1967, n. 28 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 aprile 1967, n. 16, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967.
L.R. 09-12-1967, n. 29 Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1954.
L.R. 09-12-1967, n. 30 Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1955.
L.R. 09-12-1967, n. 31 Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1956.
L.R. 15-12-1967, n. 32 Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1957.
L.R. 29-12-1967, n. 33 Modifica alla L.R. 21 luglio 1954, n. 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazioni di garanzie per emissioni di obbligazioni del Credito Industriale Sardo, già modificata con L.R. 20-12-1962, n. 24.
L.R. 15-01-1968, n. 1 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.
L.R. 01-02-1968, n. 2 Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.
L.R. 17-02-1968, n. 10 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 settembre 1966, numero 49, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 24516 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.

L.R. 17-02-1968, n. 11 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 ottobre 1966, numero 61, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26201 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.
L.R. 17-02-1968, n. 12 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 novembre 1966, numero 73, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16702 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.
L.R. 17-02-1968, n. 3 Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1958.
L.R. 17-02-1968, n. 4 Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1959.
L.R. 17-02-1968, n. 5 Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1960.
L.R. 17-02-1968, n. 6 Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1961.
L.R. 17-02-1968, n. 7 Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1962.
L.R. 17-02-1968, n. 8 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 1963, numero 34, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1963.
L.R. 17-02-1968, n. 9 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 1° luglio 1966, n. 31, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1966.
L.R. 23-02-1968, n. 13 Approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968.
L.R. 19-04-1968, n. 20 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 ottobre 1967, n. 50, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 16140 e 38107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.

L.R. 23-04-1968, n. 21 Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo Ospedale civile in Cagliari.
L.R. 23-04-1968, n. 22 Abrogazione della L.R. 26 marzo 1965, n. 4, e nuove disposizioni per la costruzione di nuovi ambulatori e per il completamento, l'ampliamento e la sistemazione di mattatoi e ambulatori già costruiti o in corso di costruzione.
L.R. 07-05-1968, n. 23 Concessione di un assegno, in forma integrativa, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.
L.R. 08-05-1968, n. 24 Istituzione dell'Ente Minerario Sardo.
L.R. 08-05-1968, n. 25 Modifiche alla L.R. 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell'Azienda per le Foreste Demaniali della Regione Sarda.
L.R. 16-05-1968, n. 28 Inquadramento di personale nei ruoli dell'Amministrazione regionale.
L.R. 16-05-1968, n. 29 Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.
L.R. 11-07-1968, n. 32 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 novembre 1967, n. 59, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.
L.R. 11-07-1968, n. 33 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1967, n. 63, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967.
L.R. 14-08-1968, n. 38 Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche.
L.R. 23-10-1968, n. 43 Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1967-68 in Sardegna.
L.R. 08-11-1968, n. 46 Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968.
L.R. 18-11-1968, n. 47 Interventi per le zone industriali.
L.R. 24-01-1969, n. 5 Approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969.

L.R. 29-01-1969, n. 7 Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.
L.R. 29-01-1969, n. 8 Modifiche alla L.R. 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.
L.R. 12-03-1969, n. 10 Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 1968, n. 8, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.
L.R. 12-03-1969, n. 11 Convalidazione del D.P.G.R. 16 luglio 1968, n. 44, relativo al prelevamento della somma di Lire 66.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1968.
L.R. 12-03-1969, n. 12 Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 agosto 1968, n. 66, relativo al prelevamento della somma di lire 15.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11147 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.
L.R. 12-03-1969, n. 14 Modifiche alla L.R. 20 giugno 1963, n. 2, concernente anticipazioni di fondi agli Ospedali Riuniti e Casa di Riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.
L.R. 12-03-1969, n. 9 Modifica alla L.R. 26-03-1953, n. 8, e concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna.
L.R. 12-05-1969, n. 19 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 agosto 1968, n. 63, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.
L.R. 12-05-1969, n. 20 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre 1968, n. 89, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16113 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.
L.R. 12-05-1969, n. 21 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 dicembre 1968, n. 92, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11184 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.
L.R. 12-05-1969, n. 22 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1968, n. 95, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.
L.R. 12-05-1969, n. 23 Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 1968, n. 96, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

L.R. 19-05-1969, n. 24 Concessione di un ulteriore contributo all'Amministrazione Comunale di Sassari per la erezione del Monumento alla Brigata Sassari.
L.R. 21-05-1969, n. 25 Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.
L.R. 28-05-1969, n. 26 Concessione di contributi ai comuni per la manutenzione dei beni immobili di interesse pubblico e abrogazione della legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27.
L.R. 31-10-1969, n. 31 Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici destinati a pascolo per l'annata Agraria 1968 - 69 in Sardegna.
L.R. 16-12-1969, n. 33 Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 1969, n. 32, relativo al prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969.
L.R. 16-12-1969, n. 34 Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1969, n. 40, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.
L.R. 16-12-1969, n. 35 Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1969, n. 41, relativo al prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.
L.R. 16-12-1969, n. 36 Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 1969, n. 49, relativo al prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.
L.R. 16-12-1969, n. 37 Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 1969, n. 22, relativo al prelevamento della somma di lire 210.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26.705 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.
L.R. 16-12-1969, n. 38 Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1969, n. 55, relativo al prelevamento della somma di lire 1.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16638 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969.
L.R. 16-12-1969, n. 39 Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 1969, n. 65, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.
L.R. 30-12-1969, n. 40 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.